



Tribunale di Bologna



Decreto n. 94

n. 170 provv.

Il Presidente

Considerato che i numerosi adempimenti gravanti sulla Cancelleria e le sempre minori risorse di personale hanno reso ormai insostenibile provvedere ai trasferimenti immobiliari concordati, in numero progressivamente crescente, tra i coniugi in sede di separazione consensuale e procedimenti analoghi (divorzi congiunti, modifiche delle condizioni di separazione o divorzio);

dispone

- a) che, per i procedimenti iscritti a far data dal 1° gennaio 2013, non potranno più essere omologati, o comunque recepiti dal Tribunale, i trasferimenti immobiliari effettuati in sede di separazione consensuale, divorzio congiunto, conclusioni congiunte in cause di separazione o divorzio giudiziali, modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio;
- b) che, per i procedimenti iscritti in data anteriore al 1° gennaio, gli accordi concernenti trasferimenti immobiliari verranno omologati o comunque recepiti solo se vi sia l'impegno, assunto dai difensori, di provvedere a loro cura alla trascrizione degli accordi in questione.

Si comunichi ai Presidenti e ai giudici delle Sezioni civili, al Direttore delle Cancellerie civili, al Dirigente Amministrativo e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Bologna, 28.11.2012

IL PRESIDENTE

(Dott. Francesco Scutellari)